



PROVINCIA DI PIACENZA
P.O. Provveditorato e Patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA NEL PERIODO 01/06/2022 – 31/05/2027”
-----------------	--

CIG: 9130445990

Sommario

Art. 1 oggetto dell'appalto	3
Art. 2 valore e durata dell'appalto.....	5
Art. 3 corrispettivo del servizio.....	5
Art. 4 situazione assicurativa dell'ente	6
Art. 5 modalità di svolgimento del servizio	8
Art. 6 obblighi del contraente, subappalto e divieto di cessione del contratto	9
Art. 7 responsabilità del broker.....	10
Art. 8 obblighi a carico della provincia di piacenza.....	10
art. 9 obblighi di comportamento	11
Art.10 contestazioni	11
art. 11 penali	11
Art. 12 risoluzione di diritto del contratto.....	12
Art. 13 recesso unilaterale.....	13
Art. 14 garanzia definitiva	14
Art 15 avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto.....	14
Art. 16 tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 17 spese di stipulazione e registrazione	15
Art. 18 foro competente	15
Art. 19 d.u.v.ri. (documento unico di valutazione rischi da interferenza).....	15
Art. 20 trattamento dati personali	15
Art. 21 rinvio.....	17

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo Provincia o Ente o Amministrazione).

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegati. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
- presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o all'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- elaborazione, sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Piacenza, dei capitolati speciali di polizza per l'affidamento dei servizi assicurativi (e delle particolari clausole da inserire negli atti di gara, afferenti al sistema di aggiudicazione e la qualificazione dei concorrenti), anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento della gara per il rinnovo delle polizze in scadenza nei termini dettagliati nel successivo art. 4, ovvero per attivare nuove coperture;
- assistenza e consulenza nelle varie fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara;
- elaborazione di *report* semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti) ed assistenza tecnica e, se necessario, legale (con resa di pareri) anche nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro con l'obbligo dell'analisi della situazione del singolo sinistro (esempio: motivo del

mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità e adempimenti analoghi), con aggiornamenti ed incontri presso l'Ente sulle trattative di risarcimento con le Compagnie con frequenza periodica da concordarsi entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

- pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione. A tal fine si precisa che il pagamento dei premi dei contratti assicurativi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale dovrà versarli all'assicuratore entro e non oltre 7 (sette) giorni provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio", del pagamento così effettuato. Il Broker si impegna a rilasciare alla Provincia di Piacenza le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori e personale dipendente della Provincia che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria; studio di convenzioni per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio; formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell'Ente;
- predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
 - o informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
 - o informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - o elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze. In caso di inadempienze, messa in atto di azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

- individuazione di un **Responsabile Unico del Servizio** per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per la Provincia di Piacenza, che garantisca il proprio intervento con cadenza almeno quindicinale e comunque entro 24 ore dalla richiesta della Provincia, tramite i mezzi individuati da quest'ultima a seconda della complessità della questione da trattare (riunione in presenza fisica, videochiamata, etc.);
- ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, proposti in sede di offerta.

ART. 2 VALORE E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di attivazione del servizio prevista per il 01/06/2022.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, al termine dell'appalto, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di applicare un'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente e, comunque, per la durata massima di sei (6) mesi. In tal caso il concorrente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Provincia.

Come precisato all'interno del Progetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, il valore dell'appalto è pari a € 125.000,00 per la durata ordinaria (5 anni) e a € 137.500,00 per la durata comprensiva dell'opzione di proroga tecnica di 6 mesi (€ 12.500,00).

Il contratto cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione.

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'Ente.

Le predette percentuali vengono fissate per il presente appalto come sotto specificato:

Provvigione percentuale, sui premi imponibili annui, posta a carico delle Compagnie sulle polizze <u>ramo RCA (RCA e Kasko):</u>	4,00% 5,00% (a partire dall'avvio del nuovo appalto: 31/12/2025 per la polizza Kasko; 31/01/2026 per la polizza RCA)
Provvigione percentuale, sui premi imponibili annui, posta a carico delle Compagnie per <u>TUTTE LE ALTRE POLIZZE</u>	10,00% 11,00% (a partire dall'avvio del nuovo appalto: 31/03/2023 per le polizze RCT/O e Patrimoniale; 31/12/2025 per le altre polizze)

Dette provvigioni dell'11% e del 5% verranno applicate ai nuovi contratti assicurativi che verranno stipulati dalla Provincia successivamente all'aggiudicazione del presente servizio di brokeraggio e rimarranno invariate per tutta la durata del contratto.

La remunerazione della prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla Compagnia assicuratrice ai sensi delle condizioni di polizza.

Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla nuova stipula di alcuni dei contratti assicurativi attualmente in corso o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto dall'aggiudicatario del presente servizio alla Provincia.

La Provincia di Piacenza non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione.

La prestazione in favore del Broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla Compagnia assicuratrice ai sensi delle condizioni di polizza.

ART. 4 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

Si riporta di seguito il prospetto contenente l'attuale situazione assicurativa dell'Ente e gli importi delle provvigioni corrisposte dalle Compagnie assicuratrici all'attuale Broker nel corso degli ultimi 5 anni:

Provincia di Piacenza	Scadenza	Premio lordo	Premio imponibile	Aliquota provvigioni broker	Provvigioni importo
All risks (Incendio/Furto/Elettronica)	31.12.2020	11.901,72	9.928,90	10%	992,89
All risks (Incendio/Furto/Elettronica)	31.12.2021	47.348,13	39.499,77	10%	3.949,98
All risks (Incendio/Furto/Elettronica)	31.12.2020	-2,43	-2,43	10%	- 0,24
All risks	31.12.2022	47.348,13	39.499,77	10%	3.949,98

Provincia di Piacenza	Scadenza	Premio lordo	Premio imponibile	Aliquota provvigioni broker	Provvigioni importo
(Incendio/Furto/Elettronica)					
Polizza Incendio	30.09.2020	22.759,44	18.617,13	10%	1.861,71
Polizza Incendio	29.03.2019	-10,04	-10,04	10%	- 1,00
Polizza Incendio	29.03.2020	-20,08	-20,08	10%	- 2,01
Polizza Incendio	29.03.2020	45.475,51	37.198,79	10%	3.719,88
Polizza Incendio	29.03.2019	-35,46	-35,46	10%	- 3,55
Polizza Incendio	29.03.2018	-17,73	-17,73	10%	- 1,77
Polizza Incendio	29.03.2019	45.518,87	37.234,25	10%	3.723,43
Polizza Incendio	29.03.2017	-23,00	-23,00	10%	- 2,30
Polizza Furto	31.05.2018	6.750,00	5.521,47	10%	552,15
Polizza Furto	31.05.2019	6.750,00	5.521,47	10%	552,15
Polizza Furto	31.05.2020	6.750,00	5.521,47	10%	552,15
Polizza Furto	30.09.2020	2.287,00	1.870,75	10%	187,08
Polizza Rca/CVT	31.01.2019	35.004,00	28.010,37	4%	1.120,41
Polizza Rca/CVT	31.01.2020	34.901,24	27.950,35	4%	1.118,01
Polizza Rca/CVT	31.01.2021	14.800,92	12.104,26	4%	484,17
Polizza Rca/CVT	31.01.2022	14.795,77	12.099,73	4%	483,99
Infortunati globale	31.12.2018	4.075,66	3.976,25	10%	397,63
Infortunati globale	31.12.2019	4.075,66	3.976,25	10%	397,63
Infortunati globale	31.12.2020	4.075,66	3.976,25	10%	397,63
Infortunati globale	31.12.2021	3.356,00	3.274,15	10%	327,42
Infortunati globale	31.12.2022	3.356,00	3.274,15	10%	327,42
Infortunati globale	31.12.2016	-346,01	-346,01	10%	- 34,60
Infortunati globale	31.12.2017	-158,00	-158,00	10%	- 15,80
Infortunati globale	31.12.2018	-99,00	-99,00	10%	- 9,90
Infortunati globale	31.12.2019	-138,00	-138,00	10%	- 13,80
Infortunati globale	31.12.2020	-825,00	-825,00	10%	- 82,50
Kasko	29.03.2019	4.895,20	4.312,95	4%	172,52
Kasko	29.03.2017	-724,51	-724,51	4%	- 28,98
Kasko	29.03.2020	4.895,20	4.312,95	4%	172,52
Kasko	30.09.2020	2.447,60	2.156,48	4%	86,26
Kasko	31.12.2020	667,00	587,67	4%	23,51
Kasko	31.12.2021	2.610,00	2.299,54	4%	91,98
Kasko	31.12.2022	2.610,00	2.299,54	4%	91,98
Tutela legale	30.09.2018	9.250,00	7.628,87	10%	762,89
Tutela legale	30.09.2017	-1.544,00	-1.544,00	10%	- 154,40
Tutela legale	30.09.2019	18.900,00	15.587,63	10%	1.558,76
Tutela legale	30.09.2020	18.900,00	15.587,63	10%	1.558,76
Tutela legale	31.12.2020	4.560,00	3.760,83	10%	376,08
Tutela legale	31.12.2021	18.240,00	15.043,30	10%	1.504,33
Tutela legale	31.12.2022	18.240,00	15.043,30	10%	1.504,33
Tutela legale	30.09.2018	-1.863,00	-1.863,00	10%	- 186,30
Tutela legale	30.09.2019	-4.362,09	-4.362,09	10%	- 436,21
Tutela legale	30.09.2020	-3.362,60	-3.362,60	10%	- 336,26

Provincia di Piacenza	Scadenza	Premio lordo	Premio imponibile	Aliquota provvigioni broker	Provvigioni importo
RC patrimoniale	31.08.2018	11.800,00	9.652,34	10%	965,23
RC patrimoniale	31.08.2019	4.115,00	3.366,05	10%	336,61
RC patrimoniale	31.08.2020	4.115,00	3.366,05	10%	336,61
RC patrimoniale	31.08.2021	4.115,00	3.366,05	10%	336,61
RC patrimoniale	31.08.2022	4.115,00	3.366,05	10%	336,61
RC patrimoniale	31.08.2017	-1.267,89	-1.267,89	10%	- 126,79
RC patrimoniale	31.08.2020	4.590,11	3.754,69	10%	375,47
RC patrimoniale	31.08.2019	3.232,00	2.643,76	10%	264,38
RCT/O	31.08.2016	-47.241,00	-47.241,00	10%	- 4.724,10
RCT/O	31.08.2018	189.852,29	155.298,40	10%	15.529,84
RCT/O	31.08.2019	169.621,88	138.750,00	10%	13.875,00
RCT/O	31.08.2020	169.621,88	138.750,00	10%	13.875,00
RCT/O	31.08.2021	169.621,88	138.750,00	10%	13.875,00
RCT/O	31.08.2020	10.507,34	8.594,96	10%	859,50
RCT/O	31.08.2022	169.621,88	138.750,00	10%	13.875,00
RCT/O	31.08.2021	22.102,73	18.079,94	10%	1.807,99
RCT/O	31.08.2019	-9.804,98	-9.804,98	10%	- 980,50
Totali			1.082.319,69		102.507,41

Note di lettura dei dati riportati in tabella:

- sfondo di colore azzurro: premi di polizza;
- sfondo di colore giallo: regolazioni premio/proroghe tecniche.

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia di Piacenza l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non può impegnare la Provincia, se non preventivamente autorizzato, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Ente.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici della Provincia senza peraltro

assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.

Il Broker è responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 6 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE, SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Con la partecipazione alla gara, il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia di Piacenza e si impegna ad osservare tutte le indicazioni che la stessa fornirà. L'Amministrazione provinciale è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

La Provincia di Piacenza autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato e successivo contratto.

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- in sede di gara la società abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- la società aggiudicataria svolga in proprio la prevalenza delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell'appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Si applicano, inoltre, tutte le restanti previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi Provinciali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia all'Ente al momento della stipula del contratto di affidamento.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

A tal fine, prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00 (euro tre milioni).

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

La Provincia di Piacenza, da parte sua, si impegna ed obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative,

che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente al contratto medesimo;

- citare, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non servirsi, durante la vigenza del presente appalto, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 9 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il mancato rispetto degli obblighi di condotta indicati dal D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165" e dalla deliberazione G.P. n° 10/2014 "Codice di comportamento della Provincia di Piacenza", nonché del "Patto d'Integrità", approvato con Provvedimento del Presidente n° 27 del 06/04/2018, sottoscritto dal Broker, documenti tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente capitolato, pur se non materialmente allegati, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ART.10 CONTESTAZIONI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, la Provincia provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

ART. 11 PENALI

In caso di mancato espletamento del servizio o di espletamento delle prestazioni richieste in modo difforme dal capitolato e dall'offerta tecnica proposta dall'appaltatore in sede di gara, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di comminare all'appaltatore, per ogni infrazione, penali di importo compreso fra € 100,00 ed € 1.000,00 (a seconda della gravità dell'infrazione medesima), fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Nel caso in cui questo Ente intenda applicare una delle penali di cui al precedente paragrafo del

presente articolo, la Provincia di Piacenza seguirà il seguente procedimento:

- formale contestazione al Broker, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante;
- entro 48 ore dalla contestazione, l'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni;
- in caso di mancata presentazione di contro-deduzioni o qualora queste ultime non siano condivise dalla Provincia, l'appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali applicate dalla Provincia e ad adempiere, entro 48 ore dalla comunicazione della Provincia, alle prescrizioni impartite per il ripristino del corretto adempimento delle prestazioni richieste.

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'esecuzione delle prestazioni che sono alla base dell'applicazione delle penali medesime.

Resta inoltre fermo il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, del maggior danno eventualmente subito dalla Provincia e la possibilità per quest'ultima, qualora l'Appaltatore non adempia alle prestazioni, di darvi autonoma esecuzione (anche rivolgendosi ad altro operatore economico) con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

A tal fine, la Provincia potrà fra l'altro rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dal Broker, nonché su altri crediti vantati nei confronti di quest'ultimo.

ART. 12 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte della Provincia all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art. 109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- nel caso di sospensione del servizio o di mancata assistenza prestata all'Ente al fine di assicurare il rispetto delle scadenze assicurative previste;
- nel caso di gravi violazioni che facciano venir meno l'affidabilità del Broker nell'esecuzione del servizio (quali, a titolo esemplificativo, ritardo nei pagamenti delle polizze assicurative; inserimento, all'interno dei capitolati di polizza, di clausole contrattuali in danno all'Ente; gravi ritardi nell'esecuzione del servizio di brokeraggio; etc.);

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore dell'appalto;
- nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nei casi di violazione delle norme contenute nell'art. 9 del presente capitolato, rubricato *“Obblighi di comportamento”*.

In caso di risoluzione la Provincia procederà all'escussione integrale della cauzione definitiva prestata dal Broker, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito dalla Provincia, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 RECESSO UNILATERALE

È riconosciuta alla Provincia di Piacenza la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a 15 giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. (o PEC), nei seguenti casi:

- ⇒ mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- ⇒ qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dall'attività legislativa della cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente, sul presente servizio;
- ⇒ ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del DL 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale Intercent-ER o dalla Città Metropolitana di Bologna siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente affidamento.

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore dell'appalto riferito alla durata ordinaria (5 anni) (i.e. € 125.000,00), secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART 15 AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Questa Provincia si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio dell'appalto mediante apposita richiesta (che potrà avvenire anche contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto), anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 136/2010.

A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre ha l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto all'apposito articolo.

ART. 17 SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia di Piacenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Le spese di stipula e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, il Foro competente è quello di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA)

Per l'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze; pertanto, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008 non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza da rischi interferenziali a carico della Provincia. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali della Provincia. Restano a carico dell'aggiudicatario gli eventuali costi della sicurezza propri dell'espletamento del servizio.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Provincia è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,

modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati

personali (www.garanteprivacy.it).

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al codice civile, al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.
